Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 settembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 23 SETTEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali », effettuate il 15 settembre 1976.

(10440)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **661.**

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Lucerna (Svizzera) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Lucerna (Svizzera) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lucerna (Svizzera) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Lucerna, Unterwalden superiore e inferiore e Uri.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. **662.**

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito fondiario S.p.a. in data 29 aprile 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 10.000.000.000 assegnata dal Credito fondiario S.p.a. ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1976.

Nomina del direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 31 agosto 1976, ha accettato le dimissioni dalla carica di direttore generale della banca stessa presentate dal dott. Rinaldo Ossola, con effetto dal 30 luglio 1976, ed ha nominato direttore generale dell'istituto il dott. Mario Ercolani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Mario Ercolani a direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 284

(10624)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1976.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 31 agosto 1976, ha nominato vice direttore generale dell'istituto il dott. Mario Sarcinelli in sostituzione del dott. Mario Ercolani nominato dal predetto consiglio direttore generale della banca stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Mario Sarcinelli a vice direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato Roma, addì 9 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 285

(10625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1976.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti nel Mozambico, nell'Angola, nella Guinea Bissau, nelle Isole Capoverde, a Macao e nell'Isola Timor.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e l'art. 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, recanti disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui agli articoli 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, nei riguardi dei connazionali residenti nel Mozambico, nell'Angola, nella *Guinea Bissau, nelle Isole Capoverde, a Macao* e

nell'Isola Timor anteriormente alla data del 1° agosto 1974 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10441)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per studenti di ingegneria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Torino, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale n. P.OM. (ex 1.2.3.)/40337 del 9 luglio 1976 riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per studenti del quinto anno di ingegneria;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 20 del 20 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1976-77 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per studenti del quinto anno di ingegneria.

La scuola ha sede in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Torino, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo alla condizione che per la rispettiva sede risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative sedi di esami; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali: la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza delle stesse e da allievi della scuola; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di L. 15.400.000 (quindicimilioniquattrocentomila) in ragione di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Torino, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli istituti della rispettiva facoltà, nonché per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte degli allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 60.000.000 (sessantamilioni) per la istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti di detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 75.400.000 (settantacinquemilioniquattrocentomila), faranno carico: per L. 15.400.000 (quindicimilioniquattrocentomila) allo stanziamento del cap. 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1976 (partitario 16580); per L. 60.000.000 (sessantamilioni) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1976
Registro n. 26 *Trasporti, foglio* **n. 290**

(10354)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Savona;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1976, con il quale è stata rinnovata la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Vista la nota n. 10737 del 19 maggio 1976, con la quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Cuneo dott. Giovanni Falco, nel comunicare le proprie dimissioni da membro del consiglio predetto, delega a sostituirlo il consigliere provinciale dott. Paolo Silvestro;

Vista la nota in data 4 giugno 1976, con la quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Torino delega il sig. Luigi Figliolia a rappresentarlo in seno al consiglio stesso in sostituzione dell'ing. Carlo Luda di Cortemiglia;

Ravvisata la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona, sostituendo il dott. Giovanni Falco con il dott. Paolo Silvestro per l'amministrazione provinciale di Cuneo ed l'ing. Carlo Luda di Cortemiglia con il sig. Luigi Figliolia per l'amministrazione provinciale di Torino;

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Decreta:

Il dott. Paolo Silvestro ed il sig. Luigi Figliolia sono chiamati a far parte, quali delegati rispettivamente dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo e di Torino, del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione del dott. Giovanni Falco e dell'ing. Carlo Luda di Cortemiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro: FABBRI

(10452)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sodamina sport » della ditta Farmasport, in Novate. (Decreto di revoca n. 4818/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 7 marzo 1949, col quale venne registrata al n. 1816 la specialità medicinale denominata « Sodamina sport » compresse, a nome della ditta Farmasport, con sede in Novate (Milano), preparata nell'officina farmaceutica della ditta Chemitalia, con sede in Milano, via Volturno, 44;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sodamina sport » compresse, registrata al n. 1816 in data 7 marzo 1949, a nome della ditta Farmasport con sede in Novate (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10458)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta Farmeuropa Fedip, in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4801 in data 12 ottobre 1970 la ditta Fermeuropa Fedip fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, specialità medicinali biologiche;

Visto l'esito della visita ispettiva effettuata in data 17 giugno 1971 nel corso della quale è stata rilevata l'assoluta inidoneità della predetta officina alla produzione autorizzata;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti la ditta non ha mai provveduto a riorganizzare l'officina;

Visto l'art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmeuropa Fedip l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, concessa con decreto n. 4801 del 12 ottobre 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Narni

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, n. 1397, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno sito lungo la strada statale n. 204 « Ortana » iscritto nel catasto del comune di Narni (Terni) al foglio n. 132, particella frazionata n. 430.

(10325)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca » in Portogaribaldi

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, l'avv. Alessandro Sandri è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », in Portogaribaldi (Ferrara), in sostituzione del dott. Pasquale Messina.

(10301)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1976, i poteri conferiti al prof. Giulio Pasini, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1976.

(10302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di lingua e letteratura spagnola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10537)

Vacanza della cattedra di istituzioni di matematiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di istituzioni di matematiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10536)

Vacanza delle cattedre di sociologia e di filosofia morale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia;
2) filosofia morale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10535)

Vacanza delle cattedre di fisica e di tecnologie nucleari presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica;
2) tecnologie nucleari,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10538)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione o di registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato RS-141 concessa all'impresa Schering S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Galecron 20 concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Galecron 50 concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fenidon concessa all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fundal concessa all'impresa Schering S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fundal 20 EC concessa all'impresa Schering S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 febbraio 1973 all'impresa Ciba Geigy S.p.a., del presidio sanitario denominato Galecron Combi 75, già registrato al n. 1194.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 novembre 1973 alla impresa Ciba Geigy S.p.a., del presidio sanitario denominato Galecron Combi 55, già registrato al n. 1355.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 ottobre 1972 all'impresa Ciba Geigy S.p.a., del presidio sanitario denominato Galecron 50 SP, già registrato al n. 1084.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Schering S.p.a., del presidio sanitario denominato Di Fundal 330, già registrato al n. 0802.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 ottobre 1972 all'impresa Schering S.p.a., del presidio sanitario denominato Fundal Kombi 25, già registrato al n. 1055.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 12 novembre 1974 alla impresa Uniroyal Chimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Omite Ovicida 67 E, già registrato al n. 1447.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 11 agosto 1973 all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Duon 50 EC, già registrato al n. 1278.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 gennaio 1974 all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Duon 75 EC, già registrato al n. 1277.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 gennaio 1973 alla impresa Amonn Fitochimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Falteron, già registrato al n. 0776.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 28 gennaio 1974 all'impresa Montedison S.p.a., del presidio sanitario denominato Facron, già registrato al n. 1456.

(10463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 17 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	840,95	840,95	841,20	840,95	841 —	840,90	840,90	840,95	840,95	840,95
Dollaro canadese .	862,10	862,10	862,25	862,10	862,25	862,05	862,15	862,10	862,10	862,10
Franco svizzero . .	340,10	340,10	339,70	340,10	340 —	340,07	340 —	340,10	340,10	340 —
Corona danese . .	141,06	141,06	141,15	141,06	141,80	141,05	141,03	141,06	141,06	141,05
Corona norvegese . .	155,55	155,55	155,75	155,55	155,45	155,50	155,50	155,55	155,55	155,50
Corona svedese .	194,31	194,31	194,20	194,31	194,15	194,30	194,18	194,31	194,31	194,30
Fiorino olandese	322,10	322,10	322,50	322,10	322,25	322,08	322,40	322,10	322,10	322,05
Franco belga	21,967	21,967	21,95	21,967	21,95	21,95	21,95	21,967	21,967	21,95
Franco francese	172,05	172,05	171,80	172,05	172,05	172,02	172,09	172,05	172,05	172 —
Lira sterlina .	1459,85	1459,85	1460,50	1459,85	1459,55	1459,80	1459,65	1459,85	1459,85	1459,85
Marco germanico .	339,46	339,46	339 —	339,46	339,25	339,45	339,40	339,46	339,46	339,45
Scellino austriaco .	47,84	47,84	47,83	47,84	47,85	47,80	47,82	47,84	47,84	47,84
Escudo portoghese	27,165	27,165	27,07	27,165	27,15	27,15	27,17	27,165	27,165	27,15
Peseta spagnola	12,405	12,405	12,43	12,405	12,35	12,35	12,39	12,405	12,405	12,40
Yen giapponese	2,933	2,933	2,94	2,933	2,95	2,92	2,9315	2,933	2,933	2,93

Media dei titoli del 17 settembre 1976

Rendita 5 % 1935 .	91,175
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,060
» 5 % (Ricostruzione)	95,425
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,550
» 5 % (Città di Trieste) .	91,875
» 5 % (Beni esteri) .	90,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,125
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	86,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	82,600
» poliennali 7 % 1978 .	90,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,275
» » 9 % 1980	90,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1976

Dollaro USA .	840,925
Dollaro canadese	862,125
Franco svizzero	340,05
Corona danese . .	141,045
Corona norvegese	155,525
Corona svedese .	194,245
Fiorino olandese . .	322,25
Franco belga .	21,958
Franco francese	172,07
Lira sterlina .	1459,75
Marco germanico .	339,43
Scellino austriaco	47,83
Escudo portoghese	27,167
Peseta spagnola	12,397
Yen giapponese	2,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore giudiziario in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 598, contenente norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Considerato che il ruolo organico dei coadiutori dattilografi giudiziari è determinato in seimilaseicentocinquanta unità;

che, alla data del 24 dicembre 1975, erano in servizio nel citato ruolo tremilaottocentotredici coadiutori;

che, pertanto, risultavano vacanti duemilaottocentotrentasette posti;

che, di questi erano indisponibili:

dieci per trasferimento da altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274;

settanta per concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, relativo alle vacanze al 31 dicembre 1971, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1972;

sessantuno per concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, relativo alle vacanze al 31 dicembre 1972, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1975;

centoottantatre per concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, relativo alle vacanze al 31 dicembre 1973, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1976;

centosettantadue per concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, relativo alle vacanze al 31 dicembre 1974, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1976;

ventiquattro pari ad un sesto dei centoquarantadue posti resisi vacanti dal 1° gennaio al 24 dicembre 1975 a seguito di cessazioni verificatesi nel ruolo, come quota parte di un sesto delle vacanze al 31 dicembre 1975 da attribuirsi mediante concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva;

cinquecentoquarantanove per concorso indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1973;

duecentocinquanta per concorso indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1973;

ottantatre per concorso (riservato al personale dipendente da questa amministrazione) indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1973;

centootto per concorso indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1974;

duecentonovanta da conferire ex legge n. 482/1968;

che dei duemilaottocentotrentasette posti vacanti al 24 dicembre 1975 data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 598, ne residuano, pertanto, milletrentasette che devono essere conferiti mediante concorso riservato, al quale è ammesso a partecipare il personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i dattilografi non di ruolo assunti ai sensi dell'art. 27 della citata legge 11 agosto 1973, n. 533, in servizio alla data del 24 dicembre 1975 ed in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale i candidati abbiano prestato o prestano servizio, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo con la indicazione del numero di codice di avviamento postale;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione;

g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

In calce alla domanda dovranno essere apposti la data di presentazione, il numero del registro protocollo ed il visto del capo dell'ufficio. La domanda, con allegata la copia del provvedimento di assunzione a suo tempo disposta ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, saranno immediatamente trasmesse a cura dei capi di ufficio per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 12 febbraio 1977 con inizio alle ore 8 e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno

e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera; la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

Art. 8.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatora di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e del corrispondente assegno perequativo pensionabile di L. 518.000, annue lorde, oltre alle vigenti integrazioni di legge.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1976
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 192

Schema di domanda
(da redigersi in carta da
bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . (provincia di . .) in via . . (c.a.p. . .) dattilografo non di ruolo assunto il . . presso . . ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975, chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al predetto personale non di ruolo, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1976.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (1) . .,

d) ha riportato (2) . .,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito nell'anno scolastico . . presso . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3) .

g) ha prestato altro servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (4)

Data, .

Firma (5) .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(5) Alla firma per esteso del candidato deve seguire a cura dell'ufficio al quale la domanda viene presentata la data di deposito, il numero del registro protocollo ed il visto del capo dell'ufficio.

(10409)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6, terzo comma, dello stato giuridico del personale ferroviario;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del citato terzo comma dell'art. 6 S.G.;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1976, n. 1734, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1976-77;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Torino (venticinque posti), Trieste (quindici posti), Bologna (venti posti), Roma (quindici posti), Napoli (venti posti), Bari (quindici posti) e Palermo (dieci posti), alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purché alla data di scadenza della relativa domanda (30 novembre 1976) si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 25° anno di età:

gli studenti in ingegneria (esclusi quelli in ingegneria chimica, elettronica, nucleare, mineraria, aeronautica e navale), iscritti al quinto anno della facoltà per l'anno accademico 1976-77 o che lo siano stati per il 1975-76 o che siano fuori corso del quinto anno, purché alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di sette esami, oltre l'esame di laurea.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - 00100 Roma - Piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio del 30 novembre 1976.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre un certificato, rilasciato dalla rispettiva università, dal quale risultino tutti gli esami superati e i voti riportati, nonché il numero degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato rilasciato agli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, dovrà essere espressamente precisata tale situazione, indispensabile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto primo del successivo art. 8. Nel certificato medesimo dovrà, altresì, essere indicato l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1976-77, o sono stati iscritti per l'anno 1975-76.

I certificati universitari non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

L'ammissione alla scuola professionale è subordinata alla condizione che nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

« tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « fondamenti di trasporti ») e, a scelta del candidato:

« trazione elettrica » (sono considerate equivalenti le materie « trazione e propulsione », « applicazioni elettromeccaniche » e « trazione termica ed elettrica ») oppure « costruzione di strade, ferrovie ed aereoporti ».

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a sostenere gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto dei requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti saranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio personale - Piazza della Croce Rossa - Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da documentazione medica.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita medica di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la commissione disporrà del punteggio seguente:

da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai sette esami previsti al precedente art. 2.

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C) Macchine elettriche - Impianti elettrici e misure elettriche.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 30 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi centoventi posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale, rispettivamente nella sede della facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 400.000 (quattrocentomila), elevate a L. 500.000 (cinquecentomila) per gli studenti iscritti ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali.

L'importo delle borse di studio, previo accantonamento di L. 140.000 (centoquarantamila), verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1977. La rata di marzo si riferirà alle presenze delle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze delle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le rimanenti L. 140.000 (centoquarantamila) saranno corrisposte dopo il primo mese di effettivo servizio ferroviario.

A coloro che risulteranno risiedere in località diverse da quelle delle università sede dei corsi sarà concessa la gratuità del viaggio in ferrovia limitatamente ai giorni di frequenza dei corsi stessi ed al percorso dalla propria residenza all'università e viceversa.

Art. 11.

La scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) organizzazione ferroviaria;

2) impianti ferroviari,

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario, ovvero ai successivi eventuali concorsi a scuole professionali ferroviarie per laureandi in ingegneria.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che nel periodo cui il rateo stesso si riferisce, in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero delle lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dal rateo della borsa di studio e dalla scuola di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori dal concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1977, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purché si trovino ad avere soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estive ed autunnali avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonché sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1977, apposita domanda al presidente della commissione.

Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30. E' consentita la ripetizione, nella sessione autunnale, di esami sostenuti con esito sfavorevole nella sessione estiva, solo sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

La commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che entro il 30 giugno 1977 abbiano conseguito la laurea ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 ed eventualmente quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1977, 31 dicembre 1977, 10 maggio 1978.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato all'esame di laurea.

Per l'inserzione in una qualsiasi delle graduatorie indicate gli allievi interessati dovranno far pervenire, entro la corrispondente data, certificato universitario con votazione di laurea e di tutti gli esami superati.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alla disponibilità dei posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, nonché all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonché delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data effettiva dell'assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno di servizio in prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 16 agosto 1976

Il direttore generale: MAYER

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . ., nato il . . . a . . . . (provincia di . . .), residente a . . . . . presa conoscenza del bando di concorso, per titoli ed esami, emanato in data 16 agosto 1976 per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria di Torino, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non avere a proprio carico procedimenti penale in corso (in caso contrario specificare lo stato e grado del procedimento);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica amministrazione (in caso diverso specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie . . . . . . (indicare *A*) o *B*) o *C*) e precisamente: . . . . (specificare le materie);

di seguire i corsi della scuola professionale presso la facoltà di ingegneria di . . . . . (precisare se Torino o Trieste o Bologna o Roma o Napoli o Bari o Palermo).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . . . dal quale risultano tutti gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonché (eventualmente) il numero degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo, od in altro certificato aggiuntivo da produrre, dovrà risultare: per gli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, la espressa precisazione di tale situazione da parte dell'università; per gli studenti in genere, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1976-77 o sono stati iscritti per il 1975-76).

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato (o certificati) dell'università non fosse conforme a quanto prescritto dal « bando » di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Preciso che mi impegno, qualora non lo abbia già fatto nello svolgimento del piano di studi da me seguito, a sostenere presso la scuola professionale delle ferrovie dello Stato, nella università della località sopra prescelta, gli esami di « tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « fondamenti di trasporti ») e di « trazione elettrica » (sono considerate equivalenti le materie « trazione e propulsione », « applicazioni elettromeccaniche » e « trazione termica ed elettrica ») oppure, in sostituzione di questa ultima, « costruzioni di strade, ferrovie ed aereoporti », di cui all'art. 5 del bando di concorso.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (2).

Indirizzo . . . . . c.a.p. . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del bando di concorso)

Allegati n. . . .

---

(1) Scrivere a macchina o stampatello, il cognome e nome.

(2) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(10355)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(10418)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(10419)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(10431)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso riservato ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(10433)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di broncopneumologia;
tre posti di assistente di chirurgia toracica;
un posto di assistente di cardiochirurgia;
un posto di assistente di malattie infettive;
tre posti di assistente di anestesia;
tre posti di assistente di anatomia patologica;
due posti di assistente di virologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(10434)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(10432)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo della divisione di chirurgia generale e di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo della divisione di chirurgia generale e di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(10428)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi clinico-chimiche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(10423)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Bari:

un posto di primario della divisione di oculistica;

un posto di primario della divisione di odontoiatria;

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(10426)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione (o segreteria) dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(10425)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **28.**

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione di leggi regionali nonchè di leggi statali riguardanti materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

Restano ferme le disposizioni di legge concernenti le sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimessione in pristino, le sanzioni irrogate da organi regionali nell'esercizio di poteri sostitutivi, nonchè le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

Art. 2.

Competenza all'irrogazione delle sanzioni

L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi dello Stato riguardanti le materie trasferite alla Regione spetta al sindaco del comune nel cui territorio è realizzata la condotta vietata o si verifica l'evento, salve le diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Per le sanzioni previste in leggi dello Stato riguardanti materie delegate alla Regione, il potere di irrogazione è subdelegato al sindaco territorialmente competente ai sensi del comma che precede.

Art. 3.

Accertamento delle violazioni

Le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale.

All'accertamento provvedono gli organi specificamente indicati dalle leggi, gli organi locali di polizia urbana e rurale, ovvero i funzionari regionali a ciò espressamente incaricati dal presidente della giunta regionale.

I soggetti di cui al precedente comma debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

Restano ferme le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organi ed agenti di polizia operanti nella Regione.

Art. 4.

Guardie giurate

Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, il presidente della giunta regionale può incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere d'accertamento. Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.

All'attività d'accertamento cooperano gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti per la tutela dei beni culturali ed ambientali, limitatamente ai compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

Art. 5.

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale d'accertamento contiene:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato;

d) l'individuazione degli eventuali responsabili di cui al successivo art. 7;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;

f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

g) le indicazioni di cui ai commi sesto e settimo del successivo art. 8;

h) la sottoscrizione del verbalizzante.

In calce al processo verbale viene fatta menzione del contenuto delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e vengono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

La Regione può istituire, per la compilazione del processo verbale di accertamento, moduli unificati.

Art. 6.

Inoltro del verbale

I processi verbali di accertamento sono inoltrati all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui al precedente art. 4 sono trasmessi direttamente all'autorità cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.

Art. 7.

Responsabili solidali e sussidiari

Per le violazioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza risponde delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in solido con il trasgressore, purchè si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare.

Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purchè si tratti d'inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'ente risponde della sanzione amministrativa in via sussidiaria rispetto al trasgressore, ove questi risulti inadempiente.

Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

Art. 8.

Notificazione del processo verbale

Le violazioni sono contestate al trasgressore, se presente, mediante consegna d'una copia del processo verbale di accertamento.

Qualora il trasgressore non sia presente, l'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, ovvero l'autorità cui spetta irrogare la sanzione nei casi previsti dal precedente art. 6, secondo comma, provvede, entro sessanta giorni dalla data dell'accertamento, a notificargli il processo verbale in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere senz'altro trasmesso all'autorità di cui al successivo art. 11.

In ogni caso il processo verbale deve essere notificato ai soggetti di cui all'articolo precedente.

Nella copia del processo verbale consegnata o notificata ai sensi dei commi precedenti, deve essere indicato l'ufficio o comando dal quale dipende il verbalizzante e al quale il trasgressore ha facoltà di presentare deduzioni entro trenta giorni ai sensi del successivo art. 9; deve farsi altresì menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dal successivo art. 10.

Nell'ipotesi di accertamento operato dalle guardie giurate di cui al precedente art. 4, il processo verbale indica, in luogo dell'ufficio o comando, l'autorità cui spetta irrogare la sanzione.

Art. 9.

Deduzioni del trasgressore

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e i soggetti di cui al precedente art. 7 possono formulare proprie deduzioni.

Le deduzioni, redatte su carta legale, sono presentate direttamente o spedite mediante lettera raccomandata, all'ufficio o comando di cui al secondo comma dell'articolo precedente, entro i trenta giorni successivi alla data di notificazione del verbale; nel caso di presentazione diretta, l'ufficio o comando ne rilascia ricevuta.

Le deduzioni contro l'accertamento effettuato dalle guardie giurate di cui al precedente art. 4 sono presentate o spedite all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Art. 10.

Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore e i soggetti di cui al precedente art. 7 sono ammessi a pagare, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale, una somma pari alla metà dell'ammontare massimo della sanzione prevista dalla legge.

Tale pagamento ha effetto liberatorio nei confronti di tutti coloro che a qualunque titolo sono tenuti a rispondere della sanzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle violazioni per le quali la legge prevede sanzioni pecuniarie superiori nel massimo a L. 500.000.

Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, il pagamento in misura ridotta è regolato dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

Art. 11.

Irrogazione della sanzione

L'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, decorso il termine di cui al precedente art. 9, trasmette senza indugio l'originale del processo verbale, con la prova delle eseguite notificazioni all'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa a norma della legge trasgredita.

Qualora dagli atti del procedimento emerga l'esistenza di responsabili in via solidale o sussidiaria ai sensi del precedente art. 7, deve essere disposta la notificazione del verbale d'accertamento anche a costoro, i quali hanno facoltà di formulare le proprie deduzioni all'autorità competente per l'irrogazione nei modi e termini di cui al precedente art. 9.

L'autorità cui compete l'irrogazione, quando in base al processo verbale e alle eventuali deduzioni riconosca la sussistenza della trasgressione, determina, con provvedimento motivato, lo ammontare della sanzione stessa entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge regionale.

Nella determinazione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta dalle modalità dell'azione e dall'entità del danno o del pericolo cagionato, nonchè ai precedenti del trasgressore.

Per ogni violazione della stessa disposizione, si applica la relativa sanzione.

Art. 12.

Schedario dei trasgressori

I provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni sono comunicati senza indugio al presidente della giunta regionale che ne dispone la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino ufficiale della Regione.

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore, rilevanti ai fini dell'applicazione del precedente art. 11, quarto comma, sono raccolti in uno schedario generale da istituirsi presso la giunta regionale; a tal fine le autorità che hanno irrogato la sanzione sono tenute altresì a dar notizia degli eventuali giudizi d'opposizione e delle conseguenti pronuncie definitive.

Art. 13.

Ingiunzione

Sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 11 l'autorità che ha irrogato la sanzione emette l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'ingiunzione contiene l'ordine al trasgressore di pagare entro trenta giorni la somma corrispondente alla sanzione irrogata, maggiorata delle spese di notificazione.

L'ingiunzione vidimata e resa esecutoria va notificata al trasgressore ed ai soggetti di cui al precedente art. 7 contestualmente al provvedimento d'irrogazione della sanzione.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 29 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Pregiudizialità penale

Qualora per il fatto per il quale le leggi prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa, venga iniziata azione penale, il procedimento sanzionatorio è sospeso ai sensi dello

art. 3 del codice di procedura penale; esso riprende il suo corso allorchè il giudice emetta un provvedimento che comunque definisca o dichiari estinto il procedimento penale.

Art. 15.
Abrogazione e modifica all'art. 19 *della legge regionale* 19 *agosto* 1974, *n.* 48

All'art. 19 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'intero comma secondo ed il comma quarto, dalle parole « con decreto motivato » alla fine del comma medesimo, sono abrogati;

b) al terzo comma, dopo le parole « uffici od agenti delle province e dei comuni », sono aggiunte le parole « nonchè dei consorzi tutela pesca ».

Art. 16.
Abrogazione agli articoli 31 *e* 32 *della legge regionale* 21 *aprile* 1975, *n.* 59

Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 31 ed i commi primo e secondo dell'art 32 della legge regionale 21 aprile 1975, n. 59.

Art. 17.
Abrogazione e sostituzione dell'art. 17 *della legge regionale* 17 *dicembre* 1973, *n.* 58

L'art. 17 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 200.000.

L'irrogazione della sanzione compete al presidente dell'amministrazione provinciale, alla quale spetta introitare le relative somme.

La medesima sanzione si applica per le violazioni dei divieti posti dalla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni, per le quali non sia già prevista una diversa sanzione. In tali casi la competenza alla irrogazione appartiene al presidente del consorzio del Parco lombardo della valle del Ticino; a tale ente spetta introitare le relative somme ».

Art. 18.
Integrazione alla legge regionale 12 *giugno* 1975, *n.* 81

Alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 81, dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art 13-*bis*:

« Per le violazioni al divieto stabilito dal precedente art. 4, ultimo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire 15.000 a L. 50.000.

Per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 6, primo comma, 12 e 13 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a L. 5.000.000.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 4, primo comma, in ordine alla apposizione e alle caratteristiche dei segnali, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

La sanzione è da L. 100.000 a L. 500.000 per la violazione degli obblighi concernenti i segnali di pericolo, e da L. 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione degli obblighi relativi alle segnalazioni di attraversamento di strade aperte al transito di veicoli.

All'accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti provvedono gli organi locali di polizia urbana e rurale e gli agenti del Corpo forestale.

All'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo provvede il presidente della comunità montana, a favore della quale è devoluto il relativo introito ».

Art. 19.
Modifica all'art. 25 *della legge regionale* 14 *giugno* 1975, *n.* 92

Il comma primo dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, è sostituito dal seguente:

« L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli 21 e 24 spetta al presidente della giunta regionale, o all'assessore competente, se delegato; i relativi proventi, nonchè il canone di cui al precedente art. 19 spettano al comune o ai comuni interessati ».

Art. 20.
Abrogazione dell'art. 47 *della legge regionale* 15 *aprile* 1975, *n.* 51

L'art. 47 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è abrogato.

Art. 21.
Abrogazione e sostituzione dell'art. 27 *della legge regionale* 5 *aprile* 1976, *n.* 8

L'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto al successivo terzo comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell'entità del danno comunque cagionato all'ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme contenute nel titolo I, capo VI, del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto applicabili.

Per le violazioni, accertate dagli agenti forestali nonchè dagli organi locali di polizia urbana e rurale, dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 25 della presente legge e del divieto di apertura di strade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 50.000.000; l'autore della violazione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Ferma restando, per quanto riguarda il divieto di transito previsto al primo comma del precedente art. 26, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, per la violazione del divieto di cui al secondo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000.

Le sanzioni sono irrogate dal presidente della comunità montana ovvero del consorzio comprensoriale per i territori non montani, il quale contestualmente ai provvedimenti di irrogazione, assume le opportune informazioni tecniche, emana lo ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabiliti.

Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il presidente della comunità montana ovvero del consorzio comprensoriale, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spese del trasgressore.

Le somme dovute, detratto l'ammontare della cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 25, sono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In mancanza dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

Le relative somme sono introitate dalle comunità montane e dai consorzi comprensoriali, o, in mancanza di questi, dalla Regione.

Art. 22.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 227/9151).

(10044)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762540)